


Sito Web: [www.oxfirm.it](http://www.oxfirm.it) – email: [oxfirm@oxfirm.it](mailto:oxfirm@oxfirm.it)

Viale Antonio Ciamarra 259  
00173, ROMA (RM)  
tel. 06.86356274

Piazza Giovanni XXIII, 18  
81027, S. Felice a C.Ilo(CE)  
tel. 0823.753477 / 754996



## LA NORMATIVA «GREEN PASS»

*Relatore: dott.ssa IMMA DAIANA RIVETTI*

# Green Pass: Cos'è? Qual è la normativa?

L'articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 è la vigente normativa di riferimento al **GREEN PASS**, insieme al Decreto- legge n.111/2021 e Decreto- legge 122/2021, 172/2021;

Il «**Green Pass**», chiamato anche **EU Digital Covid Certificate**, è un documento che serve a dimostrare che:

1. Hai fatto almeno una dose di vaccino contro il Covid19
2. Hai avuto il Covid19 e sei guarito
3. Hai fatto un tampone o un test molecolare Covid 19 con il risultato negativo.



*Ma vediamo nel dettaglio....*

# Normativa aggiornata: «Super Green Pass»

Il DL 52/2021 modificato il 20/11/2021, introduce il **Green Pass rafforzato** o **Super Green Pass** che si può ottenere:

- sottoponendosi al vaccino negli ultimi 9 mesi;
- guarendo da Covid negli ultimi 6 mesi;



In vigore dal **06/12/2021** (al 15/01/2022 con probabile proroga), il green pass rafforzato consente l'accesso a:

- ✓ **luoghi di spettacolo** (cinema, teatri, sale da concerto e via dicendo),
- ✓ **discoteche, feste** (anche per i matrimoni),
- ✓ **Eventi sportivi** (stadi, palazzetti dello sport),
- ✓ **cerimonie pubbliche, ristoranti e bar** al chiuso.

# Normativa aggiornata D.L. 172/2021: «Super Green Pass»

La novellata normativa impone: l'obbligo vaccinale a ulteriori categorie, a decorrere dal 15 dicembre.

Ecco chi dovrà necessariamente vaccinarsi entro il 15 dicembre per poter continuare a lavorare:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria
- personale del soccorso pubblico.

In tutti i casi descritti sopra dal 15 dicembre serve dunque il super green pass ottenuto da vaccinazione. Per tutti gli altri lavoratori per cui non vige l'obbligo vaccinale continua ad essere obbligatorio il green base "base", cioè quello ottenibile anche solo con tampone rapido o molecolare.

In [zona arancione](#) con il super green pass inoltre si ottiene la possibilità di usufruire di tutte le attività che in questa fascia di rischio Covid sarebbero chiuse, come ristoranti, bar, cinema, palestre, discoteche, musei.

# Obbligatorietà del Green Pass

In Italia, dal **15 Ottobre 2021** il **Green Pass base resta obbligatorio per tutti**

## **i lavoratori:**

- ❖ Sia pubblici (non rientranti nelle categorie dov'è previsto il super Green Pass)
- ❖ Lavoratori privati
- ❖ Lavoratori autonomi con Partita Iva e lavoratori occasionali come idraulici ed elettricisti
- ❖ Tirocinanti
- ❖ Volontari



# Obbligatorietà del Super Green Pass

**È altresì obbligatorio per svolgere altre attività** ovvero:

- ❖ Salire su treni, bus, aerei, navi e traghetti a lunga percorrenza
- ❖ Sedersi al tavolo di bar, pub, ristoranti etc. al chiuso
- ❖ Andare al cinema, al teatro, ai musei e ai concerti al chiuso
- ❖ Andare in palestra o in piscina al chiuso (solo zona arancione)
- ❖ Partecipare a fiere, congressi, sagre e convegni (solo zona arancione)
- ❖ Partecipare a feste e ricevimenti
- ❖ Partecipare ai concorsi pubblici



# Obbligatorietà del Green Pass

**L'Obbligo a detenere il Green Pass è per tutte le persone adulte e per i ragazzi dai 12 anni.**

L'obbligo di possedere la Certificazione Verde è accompagnato dall'obbligo di esibirlo al successivo controllo, prima di accedere ai luoghi dove c'è l'obbligatorietà di possederlo.



# Green Pass: rilascio certificazione

Nei casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni richieste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo).





# Eccezioni all'obbligo del possesso del Green-pass

L'obbligo di possesso del Green pass tramite la vaccinazione **NON** si applica ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.

Inoltre **sono esonerati dal possesso del Green-pass i minori di 12 anni.**



# Eccezioni all'obbligo del possesso del Green-pass

Il Ministero della Salute (circolare n. 53922/2021) ha prorogato sino al 31 Dicembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Pertanto, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).



# La normativa GREEN PASS nelle Scuole

**Il decreto-legge n.111/2021** ha introdotto l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti scolastici) delle scuole del sistema nazionale d'istruzione. Dal 15 dicembre i lavoratori in questione dovranno detenere il super Green-pass ( D.L.172/2021).



**Il decreto-legge n.122/2021**, ha esteso l'obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, al personale dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), al personale dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), al personale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e al personale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Devono possedere la certificazione verde BASE (Green Pass Base) anche gli studenti universitari, gli operatori esterni quali esperti esterni, fornitori, consulenti esterni, ecc., i genitori e familiari degli studenti e tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici

# Tamponi per chi è esente dalla vaccinazione

Si ricorda che le SCUOLE possono deliberare di **utilizzare, solo per il personale scolastico esentato dalla vaccinazione**, parte delle risorse assegnate per la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione di **tamponi diagnostici**.



*“Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).*

# Controllo del Green Pass a Scuola

Da settembre 2021, i Dirigenti Scolastici, o i loro delegati, hanno avuto a disposizione uno **strumento agile per poter controllare**, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici:

**Il Controllo viene eseguito attraverso la piattaforma predisposta dal MIUR** d'intesa con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze: basta entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l'elenco dei pass attivi e non attivi. Con l'aggiornamento della normativa D.L. 52/2021 dell'art.9 quinquies comma 5 e art.9 septies, il DS può essere autorizzato dall'Interessato ad avere copia del Green Pass per evitare il controllo quotidiano.



# Controllo del Green Pass a Scuola: delega DS

**Il Dirigente Scolastico può delegare al controllo un dipendente della scuola.**

Tutto il sistema è pensato *per salvaguardare la privacy*: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo.

Il Dirigente scolastico, o più presumibilmente il personale delegato, sarà dunque tenuto a verificare il rispetto della norma, mediante l'utilizzo dell'app **VERIFICAC19** o la **Piattaforma SIDI**.



# Controllo del Green Pass a Scuola

Ogni Dirigente Scolastico può visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente → Il tutto in **un'unica schermata**.

Il DS (o suo delegato al controllo) potrà verificare su PIATTAFORMA SIDI la durata della «**validità**» **del Green Pass**, consegnato spontaneamente al controllo.



*Il Garante della Privacy ha risposto positivamente alla questione perché questa opzione è subordinata alla spontanea volontà del soggetto di dare copia del proprio Green-pass.*




# Come avviene il controllo della Certificazione verde?

Su richiesta del verificatore (DS o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

**L'App "VerificaC19" da la scelta al verificatore tra Green pass Rafforzato (post vaccinazione o guarigione) e Green Pass base (post tampone), permette di scansionare il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:**

- a) schermata verde:** la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
- b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
- c) schermata rossa:** la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

All'avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.





# Controllo del Green Pass del personale Scolastico

Per il controllo del Green Pass del personale scolastico in servizio, devono essere seguite le modalità previste dalla **nota MIUR n. 953 del 9 settembre 2021**, ovvero:



## Il Controllo viene eseguito attraverso la piattaforma MIUR

Per supportare i dirigenti scolastici in questa ulteriore incombenza, come abbiamo detto, il Dirigente Scolastico può delegare questo compito a soggetti differenti: può avvalersi della delega al DSGA/Assistenti amministrativi per la verifica quotidiana del green pass del personale in servizio, attraverso la piattaforma ministeriale; oppure può avvalersi della delega ai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza degli ingressi per la verifica dei green pass dei soggetti esterni mediante app.

# Per la Scuola quali sono le novità?

**Nuovo comma 5 dell'art. 9 quinquies e dell'art. 9 septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021**

**Le novità introdotte dal novellato articolo riguardano i controlli:**

Il personale delle Pubbliche amministrazioni, e quindi gli Istituti scolastici, potranno liberamente fornire il proprio *Green Pass* al Dirigente Scolastico o delegato, fino alla scadenza dello stesso, per evitare il controllo giornaliero.



# IL Dirigente Scolastico: obblighi e sanzioni

**In caso di mancato controllo del Green pass da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, il Dirigente rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che vada da € 400,00 a € 1.000,00.**



il **Dirigente Scolastico**, trattandosi di personale scolastico in servizio, è tenuto come tutti all'obbligo del Green Pass per accedere all'Istituto Scolastico e deve essere sottoposto al controllo. Non essendo prevista una normativa specifica, la pratica diffusa è l'emissione di una delega ad un soggetto facente parte del personale scolastico che effettui la procedura di controllo del Green Pass al Dirigente (fonte: [orizzontescuola.it](http://orizzontescuola.it)).

# Procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde e sospensione dal servizio

In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell'istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. *A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti.*



La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. **La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. Una volta sospeso il personale docente sprovvisto di Green-pass, il DS provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione; per gli ATA invece, i DS conferiscono supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nel DM n.430/2000.**

# Comma 5 art. 9-ter n.52/2021 Sanzioni

**Precisazione:** La sospensione del rapporto di lavoro, che decorre dal quinto giorno di assenza ingiustificata del personale scolastico, consente al dirigente scolastico la stipulazione di un contratto di supplenza per una durata non superiore ai quindici giorni. Al fine di garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio, la sospensione mantiene, quindi, la sua efficacia fino al concorrere di due condizioni: il conseguimento della certificazione verde da parte del personale sospeso e la scadenza del contratto stipulato con il sostituto.

**La nuova formulazione del comma 5, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 non prevede più l'applicazione di sanzioni amministrative per il personale scolastico che risulti sprovvisto della certificazione verde.** La sanzione invece rimane per il personale esterno.

# Normativa *Green Pass* per gli studenti

**NO all'obbligo del Green Pass** per accedere alle strutture scolastiche per **gli studenti tra i 12 e i 18 anni**



**SI** all'obbligo del Green Pass per **TUTTI gli studenti che si recano a scuola tramite mezzi pubblici**

**SI** all'obbligo del Green Pass per **gli studenti universitari**, per i quali il Governo ha previsto l'obbligo di Green Pass anche per l'accesso agli Atenei.

# In sintesi: D.L. 172/2021

Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:

- 1.obbligo vaccinale e terza dose;
- 2.estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- 3.istituzione del Green Pass rafforzato;

## **1. Obbligo vaccinale e terza dose**

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

## **2. Obbligo nuove categorie**

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

# In sintesi: D.L. 172/2021

## 3. Green Pass

Il testo approvato oggi prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l'attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.



# Scuola: Covid-19 'quarantena'

*Dall'inizio della Pandemia, la situazione per quarantena e isolamento è andata a mutare in diversi aspetti e diverse volte.*

*Con riferimento all'ultima Nota Tecnica, DEL 28 OTTOBRE 2021, posta in essere dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione la situazione è la seguente:*

***- In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico:***

*il referente Covid o il dirigente scolastico deve:*

- 1. individuare i possibili 'contatti scolastici' del caso positivo comunicare loro le procedure da seguire ;*
- 2. Nel caso in cui il DdP non sia intervenuto, segnalare a quest'ultimo la presenza del caso positivo a scuola, dei contatti scolastici individuati e quali istruzioni sono state fornite.*
- 3. I contatti individuati dovranno effettuare un test antigenico o molecolare in base all'organizzazione regionale, ovvero alle tempistiche previste.*

# Definizioni «in tabella» per la tempistica dei test

**Tempo zero (T0)** : Prima possibile, dal momento in cui è stato informato il DS o il referente Covid con risultato negativo, si può rientrare a scuola in caso di positività. Necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP). Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. Le asl stanno sempre più procedendo a evitare il T0 e procedere direttamente al T5.

**Tempo 5 (T5)**: ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici

Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2- 3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola →

# Definizioni «in tabella» per la tempistica dei test

**Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0*	TEST FINALE	NOTE
<b>Bambini</b>	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<b>Quarantena (10 giorni)*</b>	<b>SI</b>	SI, TQ10	
<b>Educatori/insegnanti</b>	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	<b>Quarantena (7 o 10 giorni)*</b>	<b>SI</b>	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
<b>Altri insegnanti/operatori scolastici</b>	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	<b>Quarantena (7 o 10 giorni)*</b>	<b>SI</b>	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
<b>Altre sezioni/gruppi</b>	<b>Altre sezioni/gruppi della stessa scuola</b>	<b>Secondo valutazione del DdP</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# Definizioni «in tabella» per la tempistica dei test

**Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0*	TEST FINALE	NOTE
<b>Bambini</b>	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	<b>Quarantena (10 giorni) *</b>	<b>SI</b>	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
<b>Educatori/Insegnanti</b>	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	<b>SI</b>	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	<b>SI</b>	SI, TQ10	
<b>Altri insegnanti/operatori scolastici</b>	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	<b>NO</b>	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
<b>Altre sezioni/gruppi</b>	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	<b>NO</b>	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# Definizioni «in tabella» per la tempistica dei test

**Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0*	TEST FINALE	NOTE
<b>Alunni</b>	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	<b>SI</b>	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe</li> </ul>
<b>Docenti</b>	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 Negativo	<b>SI</b>	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	<b>SI</b>	SI, TQ10	
<b>Altri operatori scolastici</b>	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	<b>SI</b>	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
<b>Altre classi</b>	<b>Altre classi della stessa scuola</b>	<b>Nessuno</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

# Definizioni «in tabella» per la tempistica dei test

**Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0	TEST FINALE	NOTE
<b>Alunni</b>	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	<b>SI</b>	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>
<b>Docenti</b>	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo  Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	<b>SI</b>  <b>SI</b>	SI, T5  SI, TQ10	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti a quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
<b>Altri operatori scolastici</b>	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
<b>Altre classi</b>	<b>Altre classi della stessa scuola</b>	<b>Nessuno</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

# Successivi interventi MIUR e Ministero della Salute

*Il 29/11/2021 la nota a firma congiunta del Ministero della Salute e Del Ministero dell'istruzione n. 54504 è andata a mutare la situazione prevedendo:  
la quarantena anche per un solo caso positivo (sia studente sia personale scolastico) in una classe, con conseguente didattica a distanza per l'intera classe ;*

Ma il giorno successivo, ovvero il 30/11/2021, il Miur e il Ministero della Salute con la nota sempre a Firma Congiunta n. 54914 ha riportato la situazione così come specificata dalla nota tecnica del 28 Ottobre 2021, attualmente in Vigore.

Sito Web: [www.oxfirm.it](http://www.oxfirm.it) – email: [oxfirm@oxfirm.it](mailto:oxfirm@oxfirm.it)

Viale Antonio Ciamarra 259  
00173, ROMA (RM)  
tel. 06.86356274

Piazza Giovanni XXIII, 18  
81027, S. Felice a C.Ilo(CE)  
tel. 0823.753477 / 754996

*Grazie della Vostra cortese attenzione.*

[privacy@oxfirm.it](mailto:privacy@oxfirm.it)